



# COMUNE DI FORIO

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

### ORDINANZA SINDACALE

n. 111 del 25 giugno 2021

**OGGETTO:** applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi nel periodo di grave pericolosità per gli incendi – anno 2021.

#### IL SINDACO

##### Premesso:

- che il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, con il quale è stato adottato il “Codice della Protezione Civile”, all’art. 3, comma 1, lett. c), individua il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile e che lo stesso decreto, all’art. 6, comma 1, definisce le stesse attribuzioni di predetta Autorità;
- che il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, all’art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile, istituito con L. n. 225/1992;

##### Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 7 bis, 50 e 54;
- il D.Lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile”;
- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. PRE/0021912 del 07 maggio 2021, “Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti”;
- la Legge 21 novembre 2000 n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ed in particolare l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevede l’individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all’interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi di bosco;
- il D.L. n. 91/2014, convertito nella Legge n. 116/2014;
- la Legge regionale n.12 del 2017 e s.m.i. “Legge di Protezione Civile in Campania”;
- il Regolamento Regionale del 28 settembre 2017 n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, ed in particolare l’art. 75, con i relativi divieti ed obblighi;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 182, comma 6 bis, nella parte in cui dispone l’espresso divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi e gli artt. 192, 255, 256 e 256 bis;
- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- il Decreto Dirigenziale n. 237 del 14 giugno 2021 della Direzione Generale 18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi – Anno 2021”, ai sensi della L. n. 353/2000 e LL.RR. nn. 11/1996 e 26/2012, con il quale si stabilisce, fra l’altro, che “è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dell’intero territorio della regione Campania dal 15 giugno al 20 settembre 2021”;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”, ed in particolare gli artt. 14 e 29;
- la Legge Regionale del 7 maggio 1996 n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, in particolare l’allegato C, concernente le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

- la Legge Regionale del 9 agosto 2012 n.26, in materia di protezione della Fauna Selvatica e disciplina dell'attività venatoria, ed in particolare l'art. 25, comma 1, lettera f);

**Rilevato:**

- che con delibera di G.R. n. 250 del 15/06/2021, è stato approvato il "Piano regionale per la programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023";

- che l'art. 75, comma 1, del Regolamento Regionale n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente, individuata nella Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile con il Regolamento Regionale del 15 dicembre 2011 n. 12;

**Considerato:**

- che il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, ambientale e culturale, al paesaggio, alla fauna ed all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresenta un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che l'abbandono e l'incuria di taluni appezzamenti di terreno, incolti o boscati, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta il proliferare di vegetazione, rovi, erbacce e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono contribuire ad innescare principi di incendio e rappresentare strumento di propagazione del fuoco;
- che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio comunale;
- ai sensi del Regolamento Regione Campania n. 3/2017, durante il periodo di massima pericolosità, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L.n. 353/2000 e /o immediata ad esse adiacenti, è vietato :
  - accendere fuochi di ogni genere;
  - far brillare mine o usare esplosivi;
  - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci ;
  - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come:
    - gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;
    - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d' artificio, lanciar razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carte meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
    - transitare e /o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

**Ravvisata:**

- la necessità di provvedere con urgenza ad adottare i consequenziali provvedimenti al fine di prevenire eventi di pericolo e di tutelare la pubblica incolumità, la salute e la sicurezza pubblica, ordinando ulteriori misure di prevenzione, oltre a quelle già previste e poste in essere in forza del Regolamento Regionale del 28 settembre 2017 n. 3, del Decreto Dirigenziale n. 237 del 14 giugno 2021 della Direzione Generale 18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della regione Campania, dell'Ordinanza Sindacale n. 20 del 02 novembre 2011, e di tutte le previsioni dei regolamenti e norme vigenti in materia, nonché la necessità di ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo, etc. e a salvaguardia dell'incolumità e salute pubblica;

**Accertata:**

- la necessità di dotare l'Ente di uno strumento adeguato per la prevenzione del fenomeno in premessa vietando tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi, fermo ed impregiudicato l'obbligo di rispetto di tutte le norme e regolamenti nazionali, regionali, provinciali, comunali, etc., di ogni ordine e grado, in materia di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio;

**Atteso:**

che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 , comma 4 , del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento ,provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**RENDE NOTO**

- che è dichiarato lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull'intero territorio comunale fino al 20 Settembre 2021, salvo proroghe.

**RICHIAMA**

l'attenzione sui divieti ed obblighi di cui:

- all'art.182 c. 6- bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 recante il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione;
- all'art.25, c.1 lett. f) della legge regionale n. 26/2012 recante il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti , dal 1 Giugno al 20 Settembre ;
- all'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 , recante il " Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale "

In particolare si rammenta che, durante il periodo dal 15/06/2021 al 20/09/2021, di maggior pericolo per gli incendi boschivi , nei boschi e nei pascoli del territorio comunale o nelle vicinanze di essi e tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere fino alla distanza di mt 100 dal bosco;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli e inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi , sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- transitare e /o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate , fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo- pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti ;
- esercire attività pirotecnica fino alla distanza di 1 km dal bosco, nonché accendere fuochi d'artificio , lanciare razzi di qualsiasi tipo e /o mongolfiere di carte meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere , nonché altri articoli pirotecnici. Per il caso di manifestazioni pubbliche, si rinvia ad ulteriori prescrizioni di cui all'art. 76 del R.R. Campania n. 3/2017.

**ORDINA****1) Enti di gestione di Infrastrutture e servizi:**

Alle società di gestione di servizi idrici ed elettrici ed alla Città Metropolitana di Napoli, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 65 c. 14 del regolamento Regionale 3/2017- alla pulizia delle banchine , cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca , residui vegetali , rovi, necromassa , rifiuti ed altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza ( ivi compresi i tratturi ) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi; ai gestori di linee e cabine elettriche, nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture di competenza, alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive per un raggio non inferiore a 10 metri;

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale , al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio .

All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e regionali , e regionali si applicano la specifica normativa e le disposizioni adottate dall'Ente di gestione.

Si richiama l'obbligo per proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate o in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza, previsto dall' art. 75 c. 14-bis del Regolamento regionale 3/2017.

## **2) Titolari di attività ad alto rischio esplosivo**

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), limitrofe alle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della L.n. 353/2000, di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza ( con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne .

Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio di Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente .

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate , arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzioni incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Si richiama l'attenzione sul divieto di cui all'art 76 del Regolamento Regionale n. 3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di metri 100 da essi.

## **3) Proprietari, affittuari e conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera**

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri 5 e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/ o confinanti.

Si richiama il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti , anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, c. 1 lett. f) della legge Regionale n° 26/2012. Si richiama altresì, il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell'art.182 c. 6 –bis del D. Lgs. n°152 del 2006.

## **4) Proprietari di terreni incolti**

Ai proprietari, ed ai conduttori, a qualsiasi titolo ed a tanto legittimati, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo insistenti sul territorio comunale, di prevenire in ogni modo il possibile insorgere e la propagazione di incendi, evitando, fra l'altro, di porre in essere ogni azione determinante, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.

In tal senso, fermo ed impregiudicato l'obbligo di rispetto di tutte le norme e regolamenti nazionali, regionali, provinciali, comunali, etc., di ogni ordine e grado, si prescrive con decorrenza immediata il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea e l'obbligo di realizzare, previa eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Si richiama l'obbligo, di cui all'art. 75 c. 14- bis del Regolamento Regionale n°3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.

## **5) Gestori di aziende per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti**

Ai gestori di aziende per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti, ad attenersi scrupolosamente ai contenuti dell'art. 13 del D.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, ed ai contenuti di ogni altro riferimento normativo vigente in materia, per quanto riguarda la prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali, includendo ciò nei piani di gestione;

## **6) Titolari impianti esterni GPL e gasolio**

Ai titolari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, a mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 6 metri, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

## **7) Aree boscate**

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, di viali parafulco, in

particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

Si richiama l'obbligo, disposto dall'art. 75 c. 15 del Regolamento Regionale n° 3 /2017, per i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o turistico-ricreativi, di provvedere la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno metri venti, mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa. In caso di grave incuria sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

#### **8) Attività turistiche e ricettive**

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui al Regolamento n° 3/2017 e ss.mm.ii.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazioni con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

#### **FA OBBLIGO A CHIUNQUE**

- di attenersi alle prescrizioni su esposte e a dare immediata comunicazione del verificarsi di un incendio o di un principio di incendio alle competenti Autorità locali, e fra queste al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestali oppure agli altri Organi di Polizia;

#### **AVVERTE**

1) gli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge;

2) la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali previste dalle norme statali nell'ambito delle materie di cui alla presente Ordinanza. Ogni altra violazione per cui non sia già prevista una specifica sanzione, in particolar al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi di prevenzione, è punita con la sanzione amministrativa un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.

3) Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi emanato ai sensi della L.R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n°3/2017.

#### **DISPONE**

- che la presente è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Forio, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa;

- la trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Municipale;
- Associazione di volontariato di protezione civile Forio CB;
- Comando Stazione Carabinieri di Forio
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Casamicciola Terme;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Tenenza Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto di Ischia;

- Città Metropolitana di Napoli - Direzione viabilità;
- Protezione civile Regione Campania;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, secondo le modalità del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del d.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Foro, 25/06/2021

Il Sindaco  
Dott. Francesco del Deo



*[Handwritten signature of Francesco del Deo]*